



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 116, commi 8, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "*Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare*";

VISTO l'articolo 30, commi da 4 a 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rubricato "*Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo*";

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 150, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che dispone "*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo di cui all'articolo 116, commi 8, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 30, commi da 4 a 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, determina con proprio decreto la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto*";

VISTO l'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

CONSIDERATO, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, di dover individuare, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), una percentuale delle risorse rivenienti dalle sole sanzioni civili riscosse in esito ad attività di vigilanza, ispettiva e di accertamento amministrativo dell'Istituto;

CONSIDERATO, altresì, che, a valere sulle risorse individuate, è necessario considerare una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno, da destinarsi al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dall'anno 2025, una percentuale pari al 20% delle somme per sanzioni civili riscosse, in via definitiva, nell'anno precedente a quello di riferimento, correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo di cui all'articolo 116, commi 8, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 30, commi da 4 a 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è destinata ai fini del potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.
3. Le somme cui applicare la percentuale pari al 20% di cui al comma 1, individuate annualmente dall'INPS sulla base del rendiconto generale dell'anno precedente mediante apposita evidenza di bilancio, sono quelle riscosse direttamente dall'Istituto a seguito di accertamento da verbale ispettivo, da vigilanza documentale e da accertamento d'ufficio, escludendo quelle riscosse allo stesso titolo tramite agente della riscossione.
4. Con provvedimento del Direttore Generale dell'INPS, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale dell'anno precedente, sono determinati annualmente, l'ammontare delle somme utilizzabili entro i limiti della disponibilità individuata con le modalità di cui al comma 3 e le relative finalità per il potenziamento della capacità amministrativa nonché le somme da destinare al finanziamento delle misure di welfare, nei limiti stabiliti al comma 2.
5. In sede di contrattazione integrativa sono individuate annualmente le misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto in relazione alle somme destinate a tali finalità di cui al comma 4.

Articolo 2

1. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono escluse le spese per acquisto di beni e servizi necessariamente sostenute per il potenziamento della capacità amministrativa con le risorse destinate ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Per consentire la puntuale individuazione delle spese di cui al comma 1, l'INPS assicura apposita evidenza contabile separata delle risorse destinate ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e delle correlate spese per acquisto di beni e servizi sostenute per il potenziamento della capacità amministrativa.
3. Nell'ambito della relazione al rendiconto, l'organo interno di controllo provvede alla verifica dell'esistenza dei presupposti e dell'inerenza delle spese di cui al comma 1.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

1. Al fine di monitorare l'attuazione della previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge n. 207 del 2024, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo come individuate dall'articolo 1, comma 3, su cui sono state calcolate le risorse da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. L'INPS trasmette, altresì, una relazione in merito alle misure adottate, anche con riguardo a quelle di welfare aziendale.
2. Alla luce dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, è possibile effettuare una revisione della misura percentuale delle risorse da destinare al potenziamento della capacità amministrativa, fermo restando il limite, di cui all'articolo 1, comma 2, delle risorse da destinare al finanziamento delle misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti
2026-09-03 07:58:23 +0200

